



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1204 del 17/09/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1044 del 21/09/2021

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione

Servizio: Controllo Gestione Rifiuti

Ufficio: Sanzioni e Osservatorio Metropolitano

OGGETTO: Revoca Ordinanza di ingiunzione n. 79 del 15/06/2021 a carico del Sig. QUATTROPANI Pietro, n.q. di responsabile pro-tempore dell'Area Tecnica del comune di Gioiosa Marea (ME) dal 02/02/2015 al 26/04/2016 - Piraino (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O. Delegato Funzioni Dirigenziali

VISTA l'Ordinanza di Ingiunzione n. 79 del 15/06/2021, emessa a carico del Sig. QUATTROPANI Pietro, n.q. di responsabile pro-tempore dell'Area Tecnica del comune di Gioiosa Marea (ME) dal 02/02/2015 al 26/04/2016, con la quale veniva irrogata sanzione amministrativa pari ad € 5.215,50 (cinquemiladuecentoquindici/50), di cui € 5.200,00 (cinquemiladuecento/00), quale sanzione per la violazione dell'art. 190 c.1 sanzionato dall'art. 258 c.1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e € 15,50 (quindici/50) per spese di procedura e notifica, in quanto al Sig. QUATTROPANI Pietro veniva contestato di aver violato la legge ambientale, poiché si è rilevato che le informazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto di depurazione, sito in contrada Catello di Gioiosa Marea (ME), nel periodo 19/07/2014 – 26/04/2016, risultavano essere carenti e non esaustivamente documentate, nello specifico: a fronte dell'allontanamento di circa 37 mc. di fanghi avvenuto in data 20/03/2015, il registro di carico/scarico veniva compilato solo dal giorno 23/07/2015; risultavano annotate operazioni di scarico del codice CER 19.08.05 per una quantità pari a circa 31.140 Kg. di fanghi, ma non si rilevava la presenza di FIR correlati né di alcuna comunicazione all'Autorità amministrativa competente sui rifiuti, in merito all'assenza degli stessi; il codice CER 20.03.06 appariva più volte annotato nelle operazioni di "scarico" del registro, ma risultavano assenti e non documentate le indicazioni sulla correlazione fra le operazioni di carico e scarico;

- VISTA** la nota n. 25/16-4 del 31/08/2021 della Regione Carabinieri Forestale “Calabria” - Centro Anticrimine Natura Catania N.I.P.A.A.F., assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 0029966/21 del 31/08/2021, che attesta la mancata notifica al Sig. QUATTROPANI, del verbale di accertamento e di contestazione di illecito amministrativo n. 14/19 del 27/03/2019, dal quale scaturisce l’ordinanza-ingiunzione oggetto della presente determinazione;
- VISTA** la “Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione” del Sig. QUATTROPANI Pietro, pervenuta, in data 19/07/2021 ed introitata al protocollo generale dell’Ente in pari data al n. 0026497/21, comprovante che lo stesso è stato in servizio presso il Comune di Gioiosa Mare (Me) come dipendente con la mansione di Istruttore Direttivo Tecno dal 29/12/2014 al 26/11/2015 e che non gli è mai stata notificato il verbale di accertamento e di contestazione di illecito amministrativo n. 14/19 del 27/03/2019, elevato dalla Regione Carabinieri Forestale “Calabria” - Centro Anticrimine Natura Catania N.I.P.A.A.F.;
- RITENUTO** di dover procedere alla revoca dell’Ordinanza di Ingiunzione n. 79 del 15/06/2021, in quanto il Sig. QUATTROPANI Pietro, n.q. di responsabile pro-tempore dell’Area Tecnica del comune di Gioiosa Marea (ME) dal 02/02/2015 al 26/04/2016, ha dimostrato di non aver mai ricevuto notifica del verbale di accertamento e di contestazione di illecito amministrativo n. 14/19 del 27/03/2019, elevato dalla Regione Carabinieri Forestale “Calabria” - Centro Anticrimine Natura Catania N.I.P.A.A.F.;
- RITENUTO** per i motivi sopra esposti, di dover procedere alla revoca della suddetta ordinanza;
- VISTA** l’insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina” – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** lo statuto dell’Ente;
- VISTO** l’art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

PROPONE

per quanto in premessa,

di revocare l’Ordinanza di Ingiunzione n. 79 del 15/06/2021, emessa a carico del Sig. QUATTROPANI Pietro, n.q. di responsabile pro-tempore dell’Area Tecnica del comune di Gioiosa Marea (ME) dal 02/02/2015 al 26/04/2016, con la quale veniva irrogata la sanzione amministrativa pari ad € 5.215,50 (cinquemiladuecentoquindici/50), di cui € 5.200,00 (cinquemiladuecento/00), quale sanzione per la violazione dell’art. 190 c.1 sanzionato dall’art. 258 c.1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e € 15,50 (quindici/50) per spese di procedura e notifica, in quanto al Sig. QUATTROPANI Pietro

veniva contestato di aver violato la legge ambientale, poiché si è rilevato che le informazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto di depurazione sito in contrada Catello di Gioiosa Marea (ME), nel periodo 19/07/2014 – 26/04/2016, risultavano essere carenti e non esaustivamente documentate, nello specifico: a fronte dell'allontanamento di circa 37 mc. di fanghi avvenuto in data 20/03/2015, il registro di carico/scarico veniva compilato solo dal giorno 23/07/2015; risultavano annotate operazioni di scarico del codice CER 19.08.05 per una quantità pari a circa 31.140 Kg. di fanghi, ma non si rilevava la presenza di FIR correlati né di alcuna comunicazione all'Autorità amministrativa competente sui rifiuti in merito all'assenza degli stessi; il codice CER 20.03.06 appariva più volte annotato nelle operazioni di "scarico" del registro, ma risultavano assenti e non documentate le indicazioni sulla correlazione fra le operazioni di carico e scarico.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne avanzi richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì

Il Responsabile del Servizio

Delega di funzioni D.D. n. 368 del 23/04/2021
dott.ssa Rosa ARNO'

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Data della firma digitale

Il Responsabile del Servizio

Delega di funzioni D.D. n. 368 del 23/04/2021
dott.ssa Rosa ARNO'